



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Determinazione del Sindaco

Det. Sindacale n. 29
del 28.10.2015

Oggetto: Costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, come introdotto dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Ottobre, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.r. 26 agosto 1992, n. 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune.

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48

Vista la L.r. del 23.12.2000, n. 30

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22,

PREMESSO CHE:

- l'art. 55 bis,, comma 4 del D.L.gs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.L.gs 150/2009, in vigore dal 15.11.2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 55 bis del D.L.gs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.L.gs 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.L.gs n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- Le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

- Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di settore, perché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartita tra il responsabile del servizio (Capo Settore) cui il Dirigente fa riferimento e l'ufficio per i provvedimenti disciplinari;
- Risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 55 bis;
- Ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute e che, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio prenda in carico anche i procedimenti disciplinari in corso o comunque non ancora conclusi;

Dato atto che la struttura organizzativa di questo ente non prevede il ruolo dirigenziale;

Rilevata, pertanto, la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quanto la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascun settore funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Ritenuto pertanto di dovere costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze richieste per lo svolgimento delle relative funzioni;

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- Responsabile Settore Amministrativi Generali con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore servizi Finanziari, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore servizi Affari Tributari e Legali, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore U.T.C., con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore Polizia Municipale, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore Servizi Sociali, con ruolo di componente ordinario;

Ritenuto, altresì, di prevedere:

che i componenti l'ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;

che l'ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dal Servizio Personale;

Considerata l'opportunità, al fine di precisare e rendere chiare le diverse competenze in materia disciplinare, di prevedere una diversa composizione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nel caso in cui quest'ultimi riguardino i titolari di posizioni organizzative e cioè personale a cui sono state affidate, con provvedimento sindacale, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.Lgs n. 267/2000;

Considerato, pertanto, che per le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'Ufficio Disciplinare;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dovere istituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale;

Visto l'art. 55 Bis del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs n. 150/2009;

Visti gli artt. 23 e seguenti del CCNL. 06.07.1995 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di costituire l'Ufficio Comunale per i procedimenti disciplinari, competenti ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni;

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- Responsabile Settore Amministrativi Generali con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore servizi Finanziari, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore servizi Affari Tributarî e Legali, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore U.T.C., con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore Polizia Municipale, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Settore Servizi Sociali, con ruolo di componente ordinario;

Di stabilire:

che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

che resta la competenza del responsabile di ciascun settore funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

che per la gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del TUEL n. 267/2000 (titolari di posizione organizzativa), l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Comunale e dai componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari come sopra individuati;

che i componenti l'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, sono sostituiti da chi formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;

che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche ulteriori in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposto con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;

che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l'attività istruttoria, dal Servizio Personale;

che con decorrenza dall'approvazione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;


di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili dei settori funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente dal CCNL del 06 luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 e dal CCNL 11 aprile 2008, nonché dal D.Lgs 15072009;

Stabilire che con la presente sono revocate le precedenti disposizioni in merito;

di trasmettere copia della presente deliberazione al OO.SS ed agli RSU aziendali per opportuna conoscenza;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web ufficiale del Comune - Sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Sindaco
Ing. Pasquale Amato



Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla **Residenza comunale**, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale